

Procedura Whistleblowing

Responsabilità

Proposta da:	HSE	Data:	06/2023
Verificata da:	LEGAL	Data:	06/2023
Approvata da:	CEO	Data:	07/2023

Il presente documento è disponibile in versione digitale ed è parte della documentazione aziendale, ogni copia stampata è considerata una copia di lavoro non verificata.

È responsabilità di chi utilizza copie cartacee verificare se il documento è aggiornato.

I documento è di proprietà esclusiva di Laminam S.p.A., è vietato estrarne copia o distribuzione anche parziale o in qualsiasi forma o supporto senza previo consenso scritto.



Indice

1.	Obiettivi.....	3
2.	Perimetro di applicabilità e destinatari.....	3
3.	Oggetto della segnalazione.....	4
4.	Tutela della riservatezza e responsabilità della persona segnalante.....	4
5.	Tutela del segnalato.....	5
6.	Segnalazione.....	5
7.	Canali di segnalazione.....	6
8.	Gestione della segnalazione.....	7
8.1	Segnalazione interna.....	7
8.2	Segnalazione esterna.....	8
8.3	Divulgazione pubblica.....	8
8.4	Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.....	9
9.	Archiviazione della documentazione e tutela della Privacy.....	9



1. Obiettivi

La presente procedura ha il principale obiettivo di prevenire le conseguenze di potenziali comportamenti in violazione di norme di legge e/o dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle procedure di cui si è dotata Laminam S.p.A. (di seguito, anche, “Laminam” o “Società”).

La presente procedura regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni effettuate da chiunque, Terzi o dipendenti, anche in forma anonima¹.

2. Perimetro di applicabilità e destinatari

La presente procedura (di seguito, anche, “Procedura”) si applica a Laminam e alle società del Gruppo soggette a direzione e coordinamento.

I destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di Laminam e delle Società del Gruppo;
- i dipendenti di Laminam e delle società del Gruppo²;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione con il Gruppo (“Terzi”);
- qualsiasi soggetto che assiste i soggetti di cui sopra nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

I destinatari, che siano venuti a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

¹ Cfr. Art. 3 D.Lgs. 24/2023

² Ove applicabile il D.Lgs. 24/2023



3. Oggetto della segnalazione

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con Laminam o le società del Gruppo, sono tenuti ad attivare la presente procedura segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi della Società e del Gruppo.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi, regolamenti, procedure o dei presidi formalizzati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima anche se Laminam invita la presentazione di segnalazioni nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

4. Tutela della riservatezza e responsabilità della persona segnalante

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in maniera riservata nei limiti e per quanto consentito dalle specifiche circostanze³.

La legge prevede specifiche garanzie a tutela della persona segnalante (di seguito, anche, "segnalante")⁴ che segnala illeciti e sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure a sua tutela.

In particolare, non può derivare alcuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate (licenziamento, sospensione, demansionamento, trasferimento), le molestie sul luogo

³ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Part. Generale, Sezione III e IV

⁴ Cfr. Art. 2 comma 1 lett. g "«persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo".



di lavoro, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, l'intimidazione e ogni altra forma di ritorsione). Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

L'identità della persona segnalate e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La normativa, infine, prevede sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La Società potrà intraprendere le opportune iniziative a tutela dei propri diritti.

5. Tutela del segnalato

La segnalazione non è sufficiente di per sé ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decidesse di procedere con l'attività istruttoria, il soggetto segnalato potrà essere interpellato e gli verrà garantita la facoltà di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

6. Segnalazione

Per *“whistleblowing”* si intende qualsiasi *comunicazione riguardante possibili irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche sospette, delle leggi vigenti e dei principi sanciti nel Codice Etico, dei*



Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 delle società del Gruppo, della linea-guida anticorruzione, nonché violazioni di procedure o regole aziendali.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni chiare e precise in modo da risultare facilmente verificabili.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

7. Canali di segnalazione

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni interne, la Società ha istituito appositi canali di comunicazione, così articolati:

- Posta elettronica
odv@laminam.it
- Posta ordinaria:
Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di Laminam S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042 Fiorano Modenese (MO);
- Incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione non fosse indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, i destinatari dovranno trasmettere senza indugio all'Organismo quanto ricevuto in originale, adottando modalità operative tali da assicurare idonea riservatezza circa il contenuto della segnalazione al fine di tutelare l'efficacia degli accertamenti e l'onorabilità delle persone interessate.

All'Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa anche l'eventuale documentazione attinente ai fatti segnalati, per le valutazioni di competenza.



8. Gestione della segnalazione

Il Legislatore ha previsto che le comunicazioni sulle violazioni siano di quattro tipi:

- “interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- “esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

8.1 Segnalazione interna

L’Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti oggetto della comunicazione nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

L’OdV, nell’analisi della segnalazione, ne mantiene riservato il contenuto durante l’intera fase di gestione della stessa ed effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante o del facilitatore⁵ e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

A seguito della ricezione della segnalazione, l’Organismo di Vigilanza provvede:

- entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, a rilasciare, ove possibile, un avviso di ricevimento;
- ove possibile e necessario, a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni;
- all’istruzione della segnalazione;
- a fornire un riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dall’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’invio dell’avviso di ricevimento.

⁵ Art. 3 comma 1 D.Lgs. 24/2023 “una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”



8.2 Segnalazione esterna

Qualora ricorra una delle seguenti condizioni, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- non è presente un canale di segnalazione interno alla società o, se è presente, non risulta attivo o conforme alla legge;
- la segnalazione interna presentata non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica⁶, vale a dire può rendere pubblica l’informazione sulle violazioni acquisite tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, esclusivamente se:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

⁶ Cfr. D.Lgs. 24/2023, art. 15



8.4 Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile

La persona segnalante può comunque effettuare una denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile.

Ove ricorrano i presupposti, la persona segnalante avrà diritto a tutte le cautele previste dal Decreto.

9. Archiviazione della documentazione e tutela della Privacy

L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni. La conservazione della documentazione inerente alla segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Qualora all’interno della segnalazione fossero presenti dati personali e sensibili (ivi inclusi quelli relativi all’identità della persona segnalante o del facilitatore), gli stessi verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e cautele adottate dalla Società nel rispetto della normativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

